



**Dipartimento:** DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA

**Area:** FILIERE ZOOTECHNICHE E PRODUZIONI AGROALIMENTARI

## DETERMINAZIONE

N. A1986 del 10/03/2011

Proposta n. 3795 del 25/02/2011

**Oggetto:**

Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 "Disciplina della riproduzione animale". D.M. 19 luglio 2000, n. 403 "Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91". D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 "Indicazioni operative di competenza regionale". Rinnovo autorizzazione alla gestione di una stazione di monta naturale equina privata. Ditta: SOCIETA' AGRICOLA IL PUNTONE DI GIACHETTI ALESSANDRO E C. S.S." - Canino (VT) - Codice stazione VT0154E - Quinquennio 2011 - 2015.

**Proponente:**

Estensore	CORIOLOANO ROBERTO	_____
Responsabile del procedimento	CORIOLOANO ROBERTO	_____
Responsabile dell' Area	F. GENCHI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

**Oggetto:** Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 “Disciplina della riproduzione animale”.

D.M. 19 luglio 2000, n. 403 “Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91”.

D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 “Indicazioni operative di competenza regionale”.

**Rinnovo autorizzazione** alla gestione di una stazione di monta naturale equina **privata**.

Ditta: **SOCIETA' AGRICOLA IL PUNTONE DI GIACHETTI ALESSANDRO E C. S.S.”** –

Canino (VT) – Codice stazione **VT0154E** - Quinquennio **2011 – 2015**.

## **IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO**

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura;

VISTA la L. R. 18.02.2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione animale”, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 luglio 2000, n. 403 “Approvazione del nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 con la quale sono state adottate le indicazioni operative di competenza regionale per l’attuazione della legge n. 30/91 e del D.M. n. 403/2000, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399;

PRESO ATTO della domanda presentata all’Area Decentrata Agricoltura di Viterbo in data 29 settembre 2010 ed acquisita al protocollo della stessa al n. 171287 del 30 settembre 2010, con la quale Giacchetti Alessandro, in qualità di rappresentante legale della “Società Agricola Il Puntone di Giacchetti Alessandro e C. S.S.”, ha chiesto il rinnovo dell’autorizzazione alla gestione della stazione di monta naturale equina privata sita in Comune di Canino (VT), loc. Le Mosse;

VISTO il Verbale della Commissione provinciale, nominata con determinazione dipartimentale n. C0412 del 25/03/2004, trasmesso dall’Area Decentrata Agricoltura di Viterbo alla Direzione Regionale Agricoltura con nota n. 57365 del 9 febbraio 2011, con il quale è stato proposto di accogliere la sopra citata domanda tendente ad ottenere il rinnovo dell’autorizzazione alla gestione della stazione di monta naturale equina privata in favore della “Società Agricola Il Puntone di Giacchetti Alessandro e C. S.S.”, sita nel Comune di Canino (VT), loc. Le Mosse, ai sensi dell’articolo 2 del sopra richiamato D.M. 19 luglio 2000, n. 403, nonché delle indicazioni operative di competenza regionale di cui al *documento* approvato con D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128, in particolare il punto 1.2;

## DETERMINA

in conformità con le premesse,

- 1) **di rinnovare**, alla “**SOCIETA’ AGRICOLA IL PUNTONE DI CIACCHETTI ALESSANDRO E C. S.S.**”, nella figura del legale rappresentante **Giacchetti Alessandro**, nato a Canino (VT) il 29-08-1956 ed ivi residente in via San Francesco n. 21, **l’autorizzazione alla gestione** della stazione di monta naturale equina **privata** sita in Comune di Canino (VT), loc. Le Mosse – partita IVA 01500580566, per il quinquennio **2011 – 2015**;
- 2) **di prendere atto**:
  - a) che la stazione è priva del riproduttore maschio equino;
- 3) **di stabilire**:
  - a) di confermare alla predetta stazione di monta il codice identificativo univoco a livello nazionale: **VT0154E**;
  - b) che il termine di validità della suddetta autorizzazione è il 31 dicembre 2015;
  - c) che per il rinnovo della autorizzazione dovrà essere presentata la relativa domanda entro il 30 settembre 2015;
  - d) che la presente autorizzazione non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta dell’interessato;
  - e) che il gestore della stazione di monta naturale equina **privata** è tenuto a rispettare tutti gli obblighi previsti all’articolo 6 del D.M. 19 luglio 2000 n. 403, e richiamati al punto 1.2.4 del *documento* approvato con la D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128, in particolare:
    - a registrare tutti gli atti fecondativi su apposito registro aziendale sulla base del modello *Allegato 1/t* alla deliberazione della Giunta regionale 18-10-2002, n. 1399. Ove venga praticata la monta brada deve essere utilizzato l’apposito registro aziendale sulla base del modello *Allegato 1/u* alla deliberazione della Giunta regionale 18-10-2002, n. 1399;
    - a rilasciare, in caso di vendita di fattrici gravide, il certificato di atto fecondativo, utilizzando gli appositi moduli (C.I.F.) reperibili presso le Associazioni Provinciali Allevatori, ed a conservare i medesimi moduli per i due anni successivi a quello di riferimento;
    - a trasmettere, in qualità di responsabile della certificazione e della registrazione dei dati degli interventi fecondativi, ai sensi dell’articolo 33, comma 2, lettera c) del citato D.M., la parte del modulo del certificato di intervento fecondativo, all’uopo predisposta, alla Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data di compilazione, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del sopra citato D.M.;
    - a consentire il libero accesso, ai locali della stazione di monta, al personale incaricato della vigilanza per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del succitato D.M. n. 403/2000;
    - a presentare tutti i documenti e fornire le informazioni richieste dall’autorità competente, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del citato D.M. n. 403/2000;
    - a comunicare entro trenta giorni, all’Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente territorio l’immissione, nella stazione di monta, di un nuovo riproduttore, allegando copia del certificato o l’iscrizione nella sezione dei riproduttori maschi, oppure copia del certificato di iscrizione al registro anagrafico. Nonché comunicare alla stessa ADA, entro lo stesso termine di trenta giorni, la cessazione della attività di un riproduttore maschio;

- ad uniformarsi alle prescrizioni emanate dal competente servizio veterinario della AUSL competente per territorio, in materia di profilassi e di polizia veterinaria;
  - a denunciare, anche tramite il veterinario, la comparsa nei propri riproduttori, di qualsiasi manifestazione sospetta di malattia infettiva e diffusiva;
  - ad adibire alla monta naturale privata solo i riproduttori maschi che soddisfano le condizioni indicate all'articolo 1 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403. Nel caso di cavalli di razza *Purosangue inglese* e *Trottatore italiano*, i riproduttori maschi devono essere iscritti, oltre che al libro genealogico, anche all'apposito repertorio degli stalloni di cui all'articolo 3 comma 3, della legge 15 gennaio 1991, n. 30, come stabilito all'articolo 5, comma 1, lettera a), della medesima legge.
- 4) di incaricare l'Area "Filieri Zootecniche e Produzioni Agroalimentari", della Direzione Regionale Agricoltura, di trasmettere la presente Determinazione all'Area Decentrata Agricoltura di Viterbo, che provvederà a notificare la stessa al Sig. Giacchetti Alessandro in qualità di legale rappresentante della "Società Agricola Il Puntone di Giacchetti Alessandro e C. S.S."

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore del Dipartimento  
Dott. Luca Fegatelli